



***Segretariato generale della Giustizia amministrativa***  
**Il Segretario generale**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., ed in particolare l'art. 30;

VISTO l'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il CCNL relativo al Comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1, f. 331;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione, la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ed in particolare l'art. 3, comma 1, in tema di limiti al regime delle assunzioni per effetto delle cessazioni per turn over, nonché l'art. 4 sulla mobilità obbligatoria e volontaria;

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2015, registrato alla Corte dei Conti il 14 luglio 2015, concernente "la tabella di equiparazione fra i livelli d'inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione", adottata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire i processi di mobilità del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l'articolo 9 che ridetermina, secondo la tabella "A" allegata al decreto, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41, in data 26 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 27 marzo 2019, f. 648 di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che presso il T.a.r. Marche – Ancona, sussiste una grave carenza di personale dovuta in particolar modo al collocamento a riposo di diverse unità e alle dimissioni dal servizio di più funzionari, carenza alla quale non è stato possibile sopperire né mediante la procedura di mobilità interna, né mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti di idonei di concorsi pubblici;

RAVVISATA, pertanto, la necessità e l'urgenza di avviare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità esterna volontaria per il reclutamento di una unità di personale con il profilo di funzionario amministrativo e di due unità di personale con il profilo di assistente amministrativo, provenienti da altre Amministrazioni pubbliche, da destinare presso il T.a.r. Marche – Ancona, al fine di assicurare il corretto espletamento delle funzioni istituzionali presso la sede.

## DECRETA

E' avviata, con apposito bando, una procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, per il reclutamento di una unità di personale con il profilo di funzionario amministrativo e di due unità di personale con il profilo di assistente amministrativo - provenienti da altre amministrazioni pubbliche espressamente richiamate nel bando - da destinare presso il T.a.r. Marche - Ancona.

Per il personale appartenente ad Amministrazioni pubbliche non comprese nel comparto Funzioni centrali, l'inquadramento potrà essere disposto qualora dette Amministrazioni siano soggette ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Detto inquadramento, ove consentito, avverrà sulla base delle tabelle di equiparazione adottate con D.P.C.M. del 26 giugno 2015, richiamato nelle premesse.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo.

Roma, 22 ottobre 2019

II SEGRETARIO GENERALE